



COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento Servizi alla città
Settore Politiche sociali e socio-sanitarie

Avviso Pubblico per Contributi a sostegno della locazione e differimento temporaneo dell'esecuzione sfratti. Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui alla L. 124/2013 anno 2025.

IL DIRIGENTE

Vista la L. 124/2013, articolo 6 comma 5;
Visto il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016;
Visto l'art.4 della L.R. n° 2 del 9 gennaio 2019 (*Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo*)

RENDE NOTO

che, a partire dalla data del **15 gennaio 2025** e fino al **30/11/2025**, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso potranno presentare domanda per ottenere un contributo in presenza di una procedura di sfratto per morosità incolpevole.

I requisiti di accesso, nonché le modalità di erogazione e l'entità del contributo potrebbero subire modifiche a seguito dell'approvazione di una nuova normativa nazionale. L'Amministrazione pertanto si riserva la possibilità nel periodo di vigenza del presente bando di pubblicare un modifica od integrazione allo stesso.

Art. 1 – Definizione di morosità incolpevole

1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare.

2. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 2 – Tipologia e dimensionamento dei contributi economici

1. In favore di coloro che possiedono i requisiti di accesso al presente bando, potranno essere erogati i seguenti contributi economici:

- a) fino ad un massimo di **€ 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune** qualora il periodo residuo del contratto in essere **non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione** del provvedimento di rilascio dell'immobile (cd. **CONTINUITA' DI LOCAZIONE**).
- b) fino ad un massimo di **€ 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di rinvio** qualora il proprietario dell'immobile **consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile** per il tempo necessario a trovare una adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole (cd. **EQUO INDENNIZZO**);
- c) assicurare il versamento di un **deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di **un numero di mensilità'** relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a **CANONE CONCORDATO fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.** (cd. **PASSAGGIO DA CASA A CASA**).

2. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui al comma 1, non potrà superare l'importo complessivo di **euro 12.000,00.**

3. I contributi economici potranno essere liquidati in un'unica soluzione in favore del locatore con riferimento al contratto di locazione del beneficiario (conduttore).

4. Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale.

5. Il contributo affitti di cui alla legge 431/98 è incompatibile con i contributi per la morosità incolpevole solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

6. L'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla stipula del contratto di locazione.

7. La concessione del contributo per la morosità incolpevole non pregiudica l'accesso tramite Bando generale o integrativo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

8. La concessione del contributo di cui alla lettera a) e d) preclude l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'emergenza abitativa.

9. I contributi potranno essere concessi nei limiti delle risorse disponibili fino ad esaurimento delle stesse.

10. Il beneficiario potrà accedere al contributo per morosità incolpevole per una sola volta.

Art. 3 - Requisiti di accesso

1. Coloro che si trovano in una condizione di morosità incolpevole come definita all'articolo 1, possono inoltrare richiesta per usufruire dei contributi indicati all'articolo 2, qualora, entro la scadenza del presente avviso, possiedano i seguenti requisiti:

- a) documentata pendenza di un **procedimento di intimazione di sfratto per morosità incolpevole**, come definita all'articolo 1 del presente avviso, **dal momento della convalida**

dello sfratto;

- b) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, di unità immobiliare di edilizia privata sita nel Comune di Livorno; **sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;**
- c) residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio **da almeno un anno;**
- d) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- e) possesso di attestazione con valore ISE non superiore a € **35.000,00** o reddito derivante da attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a € **26.000,00;**
- f) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza su immobile ad uso abitativo fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Livorno reperibili sul sito http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp oppure presso l'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, Via Pollastrini 1, piano 2° .

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'automatica esclusione dal bando.

2. Pena esclusione, le domande di partecipazione **dovranno essere consegnate direttamente all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo previo appuntamento oppure a mezzo PEC (comune.livorno@postacert.toscana.it)**. Per la particolarità dell'istanza e per il buon esito della stessa è consigliato che gli interessati prendano contatto diretto con l'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo per un appuntamento.

Riferimenti: Manuela Micheli, tel. 0586/820676, mmicheli@comune.livorno.it

Non saranno ritenute ammissibili le domande inviate a mezzo mail ordinaria a mmicheli@comune.livorno.it.

3. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti indicati dal presente avviso. In particolare sono comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, da rendersi sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto, i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive o oggettive:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) cittadinanza di altro stato e possesso regolare titolo di soggiorno;
- c) residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico da almeno un anno nell'alloggio oggetto di sfratto;
- d) valore ISEE ed ISE
- e) assenza titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza su immobile ad uso abitativo fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

4. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione necessaria alla valutazione della

condizione di sfratto per morosità incolpevole:

- copia del contratto di locazione registrato;
- copia della citazione per la convalida di sfratto dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità;
- copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;
- documenti comprovanti la perdita e/o riduzione del reddito del nucleo familiare per una delle cause, indicate, a titolo esemplificativo, all'art. 1 del presente avviso.

5. Inoltre, ai fini dell'accesso ai diversi contributi, la domanda dovrà contenere la seguente documentazione:

- Per accedere al contributo per la **continuità di locazione** dovrà, inoltre, essere presentata dichiarazione di impegno da parte del locatore (anche tramite legale rappresentante) a rinunciare all'esecuzione dello sfratto e a permettere la continuità della locazione fino allo scadere del contratto e comunque per un periodo non inferiore ai due anni, pena la restituzione del contributo percepito indebitamente. Il locatore dovrà inoltre trasmettere copia della comunicazione di rinuncia agli atti successivi alla convalida dello sfratto depositata all'Autorità Giudiziaria competente.
- Per accedere al contributo per l'**equo indennizzo** dovrà essere documentata la disponibilità del locatore (anche tramite legale rappresentante) a concedere il differimento temporaneo dell'esecuzione dello sfratto in cambio del contributo. Per accedere al contributo l'esecuzione dello sfratto dovrà essere inserita nel calendario bimestrale dell'UNEP.
- Per accedere al contributo per il **versamento del deposito cauzionale** dovrà, inoltre, essere documentata la sottoscrizione da entrambe le parti di una proposta irrevocabile di locazione, con impegno alla restituzione dell'importo erogato in caso di recesso delle parti. Il contratto di locazione dovrà essere registrato entro 30 giorni dalla riscossione del contributo pena restituzione del beneficio.
- Per accedere al contributo per il **passaggio da casa a casa** dovrà, inoltre, essere documentata la sottoscrizione da entrambe le parti di una proposta irrevocabile di locazione con contratto a canone concordato conforme ai locali Accordi territoriali, con impegno alla restituzione dell'importo erogato in caso di recesso delle parti o non corretto adempimento. Il contratto di locazione a canone concordato dovrà essere registrato entro 30 giorni dalla riscossione del contributo pena restituzione del beneficio. Il contributo verrà liquidato in due quote: la prima alla presentazione della proposta di locazione a copertura del deposito cauzionale e del primo mese di canone di affitto; la seconda al momento della presentazione del contratto di locazione registrato.
Nel caso in cui venga presentato solo il contratto di locazione registrato il contributo verrà liquidato in un'unica soluzione.

Art. 5 – richiesta preliminare di valutazione della sola presenza della condizione di morosità incolpevole

1. L'interessato, al fine di sapere se la sua morosità è effettivamente dovuta ad una delle cause per le quali è previsto il riconoscimento della cd. condizione di "morosità incolpevole", preliminarmente alla presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui all'articolo 2 del presente avviso (domanda di continuità di locazione, passaggio da casa a casa e/o equo indennizzo), potrà presentare una specifica domanda volta all'accertamento della condizione di morosità incolpevole.

2. La domanda di accertamento della sola condizione di morosità incolpevole dovrà essere presentata utilizzando unicamente il modulo predisposto dal Comune di Livorno reperibile sul sito http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp oppure presso l'Ufficio Programmazione e

Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, Via Pollastrini 1, piano 2° e dovranno essere consegnate secondo le modalità indicate all'articolo 4 comma 2 del presente avviso.

3. La domanda dovrà contenere tutta la documentazione richiesta all'articolo 4 comma 4 del presente avviso.

4. La comunicazione dell'esito degli accertamenti sarà data a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo di residenza. La condizione di "morosità incolpevole" sarà da intendersi riconosciuta solo a seguito di comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale. Con la comunicazione dell'esito della valutazione l'iter della domanda di cui al presente articolo si conclude.

5. Qualora l'accertamento sia favorevole, per poter accedere ai contributi economici di cui al presente avviso l'interessato dovrà presentare le specifiche domande per uno o più delle tipologie di contributo economico ammesse (equo indennizzo e/o passaggio da casa a casa o continuità di locazione). Il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole non comporta l'accesso al contributo in assenza dell'accoglimento della domanda di accesso allo specifico contributo richiesto, né alcuna priorità nell'accesso alle risorse.

Art. 6 – Istruttoria delle domande di accesso ai contributi (equo indennizzo - continuità di locazione – passaggio da casa a casa)

1. L'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo procede all'istruttoria delle domande e verifica il possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda presentata risulti incompleta dei documenti necessari oppure siano assenti i requisiti di accesso necessari, ne verrà data comunicazione all'interessato con preavviso di rigetto, che dovrà rispondere in merito entro il termine concesso dall'Amministrazione comunale. Decorso infruttuosamente tale termine oppure in caso di esito negativo della valutazione delle controdeduzioni presentate, la domanda sarà respinta con provvedimento espresso.

2. Per le finalità della graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica (concessione rinvio dell'esecuzione dello sfratto con la forza pubblica ed equo indennizzo), la domanda sarà inoltre sottoposta alla Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abitativo di cui alla legge regionale 2/2019.

3. I dati identificativi dei soggetti ammessi all'attivazione del Protocollo operativo per l'emergenza abitativa, sottoscritto dall'Amministrazione comunale con la Prefettura di Livorno e le sigle sindacali dell'inquilinato, saranno comunicati alla Prefettura di Livorno, alla Questura, all'UNEP, nonché a Casalp S.p.A., ai fini dell'emanazione del decreto prefettizio di differimento dell'esecuzione.

Art. 7 - Accesso al contributo economico

1. Accertato il possesso dei requisiti per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, completato il procedimento istruttorio, nonché verificata la disponibilità delle risorse, il contributo spettante sarà liquidato al locatore in una o più soluzioni. I contributi sono liquidati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Al fine dell'accesso al contributo saranno valide solo le istanze pervenute all'Amministrazione complete della documentazione necessaria, che possiedono i requisiti richiesti e non contengono errori od omissioni.

2. Nel caso di carenza di risorse costituirà criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, minore, con invalidità accertata per almeno il 74%, in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. L'Amministrazione comunale si riserva di rivalutare il dimensionamento del contributo economico nonché le modalità di accesso con successivi provvedimenti, qualora nel corso dell'anno le risorse si

rivelassero insufficienti a sopperire alle richieste. La modifica delle condizioni di accesso sarà resa nota attraverso integrazione del presente avviso.

3. Qualora per carenza (qualora non rientri nei casi di priorità di accesso di cui al comma 2 od esaurimento delle risorse, il richiedente non abbia diritto al contributo, ne verrà data comunicazione a mezzo raccomandata A/R.

4. Il procedimento si conclude nel termine massimo di 60 giorni. Il provvedimento conclusivo consisterà nell'erogazione del beneficio o nella comunicazione da parte del responsabile del procedimento del rigetto dell'istanza a mezzo raccomandata A/R .

Art. 8 – Controlli

1. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

2. Potranno essere effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nel caso di rilascio di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma eventualmente percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

3. La verifica sull'avvenuta registrazione dei contratti di locazione, ove prevista, avverrà d'ufficio tramite accesso al SIATEL. In caso di inadempimento saranno avviate le procedure per richiedere al locatore la restituzione del contributo concesso.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa che nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nell'erogazione dei propri servizi potrà trattare alcuni dati personali che la riguardano. Le operazioni di trattamento saranno eseguite nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità, correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato.

Tipologie di dati personali trattati

Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta necessarie all'erogazione del servizio o comunque al perseguimento della specifica finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di settore, i dati classificati come "particolari" dall'art. 9 del GDPR e informazioni relative a condanne e penali e reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Finalità del trattamento

Le attività di trattamento saranno finalizzate a:

- erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- eseguire i compiti e le attività demandate dalla normativa vigente;
- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti;
- contrarre e dare esecuzione ai contratti di cui l'Amministrazione è parte

Base giuridica

Tali trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o l'esercizio di

pubblici poteri di cui è investito il Comune, all'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché all'esecuzione dei contratti di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e) del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs.196/2003 (Codice privacy). Il trattamento dei dati relative a condanne e penali e reati è attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi stabiliti dall'art. 2-opties del D.Lgs.196/2003.

Conferimento

Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli interessati, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, l'impossibilità di erogare i servizi richiesti o l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

Tempi di conservazione

I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente necessario all'istruzione dello specifico procedimento, all'erogazione del servizio e all'esecuzione del contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Destinatari dei dati personali

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un contratto o di una convenzione. Tali soggetti sono designati quali Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.

Alcuni dati essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati nell'ambito delle richieste di accesso ai documenti amministrativi con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.

Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni

Diritti dell'interessato

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione, scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@comune.livorno.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail urp@comune.livorno.it, PEC comune.livorno@postacert.toscana.it. Il Responsabile per la protezione dati del Comune è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it

Livorno, 15 gennaio 2025

Il Dirigente
Dott.ssa Caterina Tocchini